



# COMUNE DI VALDOBBIADENE

## (Provincia di Treviso)

ORDINANZA n. 141 del 30-09-2021

**Oggetto: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico valide dal 1 ottobre 2021 fino al 30 aprile 2022**

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", evidenzia che per salvaguardare la salute della popolazione e degli ecosistemi nel loro complesso è necessario migliorare lo stato della qualità dell'aria;

- la Regione Veneto con Delibera Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che ha classificato i comuni della Regione in zone in base alle diverse tipologie di inquinanti e ha elencato un insieme di misure ed azioni per il risanamento ed il miglioramento della qualità dell'aria; prevedendo per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera;

- la Regione Veneto con DGR n. 1855 del 29 dicembre 2020, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010, ha approvato una revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, individuando il Comune di Valdobbiadene come appartenente alla zona "IT0524 Zona pedemontana" differentemente da quanto era previsto con classificazione precedente in cui il comune di Valdobbiadene era classificato come "IT0515 Prealpi e Alpi";

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 ad oggetto "*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea -Approvazione*" sono state approvate azioni straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria da estendere urgentemente al territorio regionale; tali misure riguardano in particolare i settori:

- Agricoltura: ove sono previsti interventi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca in quanto fonte di PM10 secondaria
- Trasporti: con interventi volti a ridurre gli ossidi di azoto e il PM10 primario derivante dall'utilizzo di mezzi inquinanti
- Energia: con interventi volti a ridurre le emissioni di PM10 primario derivante dalle combustioni di biomasse

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1089 del 9 agosto 2021 sono stati formulati indirizzi inerenti l'applicazione delle misure straordinarie approvate con la citata delibera regionale n. 238/2021 relativamente alla limitazione alla circolazione dei mezzi inquinanti;

- pur essendo il territorio comunale di Valdobbiadene non interessato dalla procedura di infrazione della Corte di Giustizia Europea si rende comunque necessario porre in essere misure integrative agli interventi già previsti dall'accordi di bacino Padano e dal P.R.T.R.A;

CONSIDERATO che:

- le azioni straordinarie omogenee contenute nel suddetto pacchetto di misure per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico definiscono una serie di misure a

scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento specialmente da particolato sottile, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

-sul sito internet di ARPAV sono reperibili "Mappe di previsione PM10" elaborate dall'Osservatorio Regionale Aria, con possibilità di acquisire Bollettini per il giorno corrente e fino a due giorni successivi la previsione della concentrazione media giornaliera di PM10, consentendo quindi quale informazione al pubblico di prevedere gli episodi acuti da PM10 al seguente indirizzo internet:[http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe\\_previsione\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe_previsione_PM10.php);

-l'Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano di cui sopra, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico ARPAV, attraverso Bollettini-livelli di allerta PM10:

| LIVELLO DI ALLERTA | MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL'ALLERTA                                                                                                                                      | SEMAFORO         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nessuna allerta    | Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero -pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ - della concentrazione di PM10.               | Colore Verde     |
| Primo Livello      | Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10.  | Colore Arancione |
| Secondo Livello    | Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10. | Colore Rosso     |

CONSIDERATO inoltre che:

-ARPAV, al raggiungimento del 1° livello o del 2° livello di allerta arancio o rosso, invierà una e-mail per informare i Comuni interessati dal superamento dei livelli medi giornalieri di PM10;

-le misure temporanee, contenute nel presente atto, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino alla cessazione dei livelli di allerta con dati misurati e osservati;

-i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php);

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale in data 10 settembre 2021 dal quale è emersa, tra l'altro, in base alla nuova classificazione del Comune di Valdobbiadene come appartenente alla zona "IT0524 Zona pedemontana" e in quanto comune con popolazione superiore a 10000 abitanti, la necessità di adozione di misure più restrittive in particolar modo per quanto attiene a misure di limitazione del traffico per veicoli di classificazione inferiore a euro 2, nonché la necessità di adozione di provvedimenti di divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.122 del 27 febbraio 2015 ad oggetto "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 24 dicembre 2020 con la quale vengono approvati i criteri e le modalità per individuare le aree del territorio comunale ove sia consentita la combustione all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali:

-pendenze superiori al 35%, consultabili sul Sistema Informativo Territoriale Comunale, con specifico riferimento alla praticabilità dei terreni posti oltre una certa pendenza massima da parte dei mezzi di lavorazione in base alle linee guida regionali elaborate nell'ambito del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (DDR N.7/2015 e DDR N.10/2015) che identificano le cause di ribaltamento del trattore in funzione della tipologia di mezzo e delle caratteristiche di acclività del terreno;

-presentazione da parte degli interessati, nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 marzo, di apposito modulo di autocertificazione corredato di estratto cartografico ove sia evidenziata la presenza di aree con pendenza superiore al 35% all'interno dei mappali interessati dall'attività di bruciatura in deroga;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 "Approvazione del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino Padano";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale viene previsto tra l'altro il divieto di spandimento dei liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), con il quale viene data facoltà ai Comuni, con Ordinanza del Sindaco, di limitare all'interno dei centri abitati la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 43 del 8 aprile 2021;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

CONSIDERATO che il Comune di Valdobbiadene:

- ha una popolazione residente di n. 10195 abitanti;
- è un comune policentrico essendo costituito da sei frazioni i cui centri abitati sono attraversati da strade provinciali di collegamento con i comuni limitrofi, comuni che tuttavia, pur avendo caratteristiche insediative simili al territorio di Valdobbiadene, non sono tenuti all'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico avendo una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
- presenta un'altitudine massima di m. 1.569 e minima di m. 152 sul livello del mare, ed è classificato parzialmente montano;
- non è dotato di un servizio di trasporto pubblico urbano adeguato né è attraversato da infrastrutture ferroviarie;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al fine di contenere l'esposizione della popolazione agli agenti nocivi aerodispersi in atmosfera, adottare localmente le seguenti misure ritenute applicabili e dimensionate al tessuto territoriale e alle infrastrutture presenti;

## ORDINA

che siano applicate ed osservate le seguenti misure urgenti per la tutela ed il risanamento dell'atmosfera:

### 1. DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE

- dei veicoli categoria M e N

**Benzina Euro 0 e Euro 1**

**Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2**

- Cicli e motocicli categoria L Euro 0

**da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30**

Nelle seguenti vie del centro abitato:

- Via San Venanzio Fortunato tratto da civ. n. 28 (Scuole Primarie escluse) a intersezione con Via Giuseppe Garibaldi;
- Via della Filandeta;
- Viale Giuseppe Mazzini;
- Via Celestino Piva tratto da intersezione con via Molini a Piazza Guglielmo Marconi;
- Viale Vittoria;
- Via Mazzolini tratto da intersezione con Via Commissaria a Piazza Guglielmo Marconi;
- Via San Martino tratto compreso da intersezione con Via Roma a Piazza Guglielmo Marconi;

- Viale Sant' Antonio;
- Via Dante Alighieri;
- Via Giuseppe Garibaldi tratto compreso da intersezione con Via della Pace a Piazza Guglielmo Marconi
- Piazza Guglielmo Marconi;
- Via Ugo Foscolo;
- Via Commissaria;
- Via Parmesan;
- Foro Boario civici dispari dal n. 1 al n. 23;
- Via Visignano d'Istria;
- Vicolo Esuli d'Istria;

Si intendono esclusi dalla limitazione alla circolazione i mezzi adibiti al trasporto di linea e i mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54 , lett. f), g) e n) del Codice della Strada. Sono altresì esclusi dalla limitazione i veicoli elettrici e i mezzi della Protezione Civile;

**2. DIVIETO DI UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA CON UNA CLASSE DI PRESTAZIONE EMISSIVA INFERIORE ALLE "3 STELLE"- in allerta verde e**

**DIVIETO DI UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA CON UNA CLASSE DI PRESTAZIONE EMISSIVA INFERIORE ALLE "4 STELLE"- in allerta arancio e rosso** in base alla classificazione introdotta dal decreto ministeriale n. 186/2017 per il riscaldamento domestico in presenza di impianti per riscaldamento a gas metano, gpl o altri combustibili ammessi;

**3. DIVIETO DI COMBUSTIONE SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI**, e in particolare dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e vigneti. Lo smaltimento dei rifiuti vegetali dovrà avvenire mediante trinciatura e interrimento totale o parziale e/o compostaggio. In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di necessità di abbruciamento per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta.

In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di particolari caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili a causa della pendenza del terreno ai mezzi meccanici e non trattorabili; -come da criteri approvati con la citata Deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 24 dicembre 2020 -tale attività dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro (si intende per metro stereo = 1 metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri al giorno, per ettaro, di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
- la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;
- l'attività in deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di appartenenza ed autocertificata dagli interessati, secondo la modulistica approvata con delibera di Giunta n. 191 del 24 dicembre 2020 ;

- la combustione controllata in deroga deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 marzo 2022, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto concessa in deroga, anche in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli, nonché di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

**4. LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTALE** ai seguenti limiti:

- a. 20 °C negli edifici residenziali, direzionali, commerciali, sportivi, ricreativi, di culto e scolastici;
- b. 18 °C negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, fatte salve esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- c. in condizioni di allerta arancione e rossa relativamente al valore limite giornaliero (pari a 50 µg/m<sup>3</sup>) della concentrazione di PM<sub>10</sub> è fatto obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici

**5. OBBLIGO DI UTILIZZO**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, di pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X, parte II. sez. 4, par. 1, lett d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

**6. DIVIETO DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTEKNICI IN CONDIZIONI DI ALLERTA SUPERIORE A VERDE** per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

**INVITA**

a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;

**DISPONE**

-che le violazioni alle disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al punto 1 del presente provvedimento siano punite con la sanzione amministrativa da € 168,00 a € 678,00, prevista dall'art. 7 comma 13-bis del Codice della strada, D.Lgs. 285 del 30/04/1992;

- salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, che le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 2,3,5 e 5 della presente ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- gli Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità;

La presente ordinanza entrerà in vigore il 1 ottobre 2021 e avrà efficacia fino al 30 aprile 2022 e comunque fino a eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere rilevate da enti o organi sovraordinati.

## AVVERTE

- 1) che responsabile del presente procedimento è l'Arch. Giovanna Carla Maddalosso, responsabile della IV<sup>a</sup> unità organizzativa "Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale", presso l'Ufficio sito in Piazza Guglielmo Marconi n. 1, Valdobbiadene (TV);
- 2) che gli atti del presente procedimento sono in visione previo appuntamento presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

Si comunichi:

- all'Ufficio "Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale" e "Gestione del Territorio" del Comune;
- al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Valdobbiadene (TV);
- al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Valdobbiadene (TV);
- alla Provincia di Treviso, Settore Ambiente e Pianificazione territoriale;
- alla Regione Veneto, settore Ambiente;
- all'Azienda ULSS n.2;
- all'ARPAV Treviso;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- alle ditte di autotrasporto pubblico;
- alle associazioni di categoria degli agricoltori.

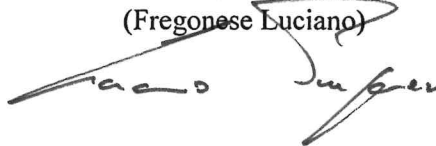
## AVVERTE ALTRESÌ

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR VENETO entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari.

*ovvero, in alternativa*

in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Sindaco  
(Fregonese Luciano)



Adempimenti ex artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241:  
Struttura organizzativa responsabile: AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
Responsabile del servizio: Fregonese Luciano  
Responsabile del procedimento: Maddalosso Giovanna Carla  
Orario di apertura al pubblico: lun. 8.30-12.30, mar. 17.00-18.15, mer e ven. 10.30-13.00

---

**Pubblicazione n. \_\_\_\_\_**

La presente ordinanza viene pubblicata per \_\_\_\_\_ giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ nel sito informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, piazza Marconi 1 - [www.comune.valdobbiadene.tv.it](http://www.comune.valdobbiadene.tv.it) - tel 0423 9767 - fax 0423 976888  
e-mail: [protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it](mailto:protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it) - PEC [comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it](mailto:comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it)